



COMUNE DI LUSIANA CONCO

Sede di Conco: Viale Marco Poli, 2 - 36046 Lusiana Conco (VI) - tel. 0424/700301
Sede di Lusiana: Piazza IV Novembre, 1 - 36046 Lusiana Conco (VI) - tel. 0424.406009
comune.lusianaconco.vi@pecveneto.it
www.comune.lusianaconco.vi.it
C.F.-P.I. 04203480241



ORIGINALE

N° 49 del 05-04-2023 Reg. delib.	Ufficio competente PATRIMONIO SILVOPASTORALE
--	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER LA CERTIFICAZIONE BIOLOGICA DI GRUPPO DEI PASCOLI DELLE MALGHE DELL'ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI (REG. EU 848/2018).
----------------	--

Oggi **cinque** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventitre** si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Corradin Antonella	Sindaco	P
Vidale Chetti	Assessore	P
Passuello Sabrina	Assessore	P
Villanova Ronny	Assessore	A
Girardi Stefano	Assessore	P

4	1
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale dott. Sartori Federica.

Corradin Antonella nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER LA CERTIFICAZIONE BIOLOGICA DI GRUPPO DEI PASCOLI DELLE MALGHE DELL'ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI (REG. EU 848/2018).
---------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota pervenuta dall'Unione Montana "Spettabile Reggenza dei Sette Comuni" prot. n. 4274 in data 30.03.2023 con la quale veniva trasmetteva la deliberazione di Giunta n. 10 del 15.03.2023 ad oggetto: *"Approvazione schema di accordo per la certificazione biologica di gruppo dei pascoli delle malghe dell'Altopiano dei Sette Comuni (Reg. EU 848/2018)"*;

Atteso che con suddetta comunicazione, l'Unione Montana chiedeva l'approvazione dell'accordo alle amministrazioni interessate;

Vista la L.R. 52/78 "Legge Forestale Regionale, ed in particolare l'art. 26 in merito alla gestione dei boschi e dei pascoli;

Vista la L. 97/94 "Nuove disposizioni per le zone montane";

Dato atto che l'Unione Montana svolge specifiche competenze di tutela e promozione della montagna (territorio classificato montano);

Dato atto che, per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani, le Unioni Montane esercitano i seguenti interventi:

- a) manutenzione delle aree prative;
- b) sfalcio dei prati incolti, prioritariamente di quelli prossimi alle aree urbane e turistiche;
- c) controllo della vegetazione infestante nei pascoli e nelle superfici abbandonate;
- d) manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni;
- e) recupero e manutenzione delle infrastrutture interaziendali, delle malghe, della sentieristica e della viabilità agro-silvo-pastorale, ivi compresa la sistemazione delle scarpate e ogni altro intervento atto ad assicurarne la transitabilità;
- f) cure colturali ai soprassuoli boschivi o comunque arborati, ivi compresa la pulizia del sottobosco e gli interventi fitosanitari nelle formazioni di interesse turistico ricreativo;
- g) manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua non demaniali mediante lavori di decespugliamento in alveo, sghiaimento e ricomposizione delle sponde;
- h) costruzione, sistemazione e manutenzione della viabilità rurale di uso pubblico;
- i) realizzazione di infrastrutture al servizio dei pascoli montani;

Considerato che:

- l'ambito delle malghe della montagna veneta è stato oggetto, nei recenti indirizzi dettati dalla pianificazione territoriale e paesaggistica, di particolare attenzione in quanto riconosciuto quale elemento caratterizzante la storia e la cultura delle popolazioni residenti, e la cui valorizzazione garantisce la conservazione delle valenze paesaggistiche e naturalistiche della montagna nonché occasioni di diversificazione del turismo montano;
- il patrimonio malghivo Veneto comprende oltre n. 700 malghe distinte quasi equamente tra pubbliche e private. Nel solo contesto territoriale dell'Altopiano dei Sette Comuni sono presenti circa un centinaio di malghe, attribuendo così al territorio un patrimonio economico, storico, ambientale, architettonico e turistico. In riferimento alle province, si evidenzia questa distribuzione:
 - a) il 37% delle malghe è localizzato nella provincia di Vicenza;
 - b) il 26% nella provincia di Belluno;
 - c) il 25% nella provincia di Verona;
 - d) il 12% è localizzato nella provincia di Treviso;
- le malghe costituiscono sistemi multifunzionali, nei quali vanno sostenuti e valorizzati gli investimenti sul capitale fisico e naturale, salvaguardando la biodiversità, il paesaggio e le

tradizioni di cultura locale. Al complesso “malga” intesa quale “unità fondiaria silvo-pastorale di superficie superiore ai dieci (10) ettari dotata di adeguate infrastrutture, costituita di pascolo, prato-pascolo e talvolta bosco, in cui sono ubicati ricoveri per il personale, per il bestiame, locali per la lavorazione del latte e per la conservazione del prodotto finito” (L.R. 31/10/1980, n. 88), è stato di recente riconosciuto il valore e l'importanza della multifunzionalità legata non solo al processo produttivo ma anche alla preservazione dell'ambiente e del paesaggio, al potenziamento del turismo rurale e della valorizzazione socio-culturale;

- prati e pascoli offrono servizi ecosistemici; rispetto al bosco hanno una minore capacità di fornire fibre, di intrappolare l'anidride carbonica, di trattenere acqua, di regolare il clima e di proteggere i versanti dall'erosione, ma hanno il vantaggio di una maggiore ricchezza floristica quindi potenziamento della biodiversità ecosistemica, effetto migliorativo sulla fertilità del suolo, o a quello di produrre foraggio per il bestiame;
- la destinazione di prati e pascoli a biologico è di grande efficacia per la salvaguardia della fertilità e per la tutela della struttura dei suoli, quindi della biodiversità. Il biologico certificato è importante per prati e pascoli anche per l'adozione di una “gestione” regolamentata dei terreni e per il loro controllo;
- tra gli obiettivi fondamentali della strategia Farm to Fork vi è quello di destinare il 25% dei terreni agricoli all'agricoltura biologica;
- il Regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica, entrato in vigore il 1° gennaio 2022, prevede all'art. 36 l'istituto della certificazione di gruppo biologica;
- la certificazione di gruppo è un sistema di certificazione biologica che prevede la formazione di un gruppo di operatori agricoli che abbiano i requisiti forniti dal regolamento 848;
- secondo il Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e dell'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio, considerazione 85: *“I piccoli agricoltori e gli operatori che producono alghe o animali di acquacoltura nell'Unione si trovano a far fronte individualmente a costi di ispezione e oneri amministrativi connessi alla certificazione biologica relativamente elevati. È opportuno autorizzare un sistema di certificazione di gruppo al fine di ridurre i costi di ispezione e di certificazione e i relativi oneri amministrativi, rafforzare le reti locali, contribuire allo sviluppo di migliori sbocchi di mercato e assicurare parità di condizioni con gli operatori dei paesi terzi. È dunque opportuno introdurre e definire il concetto di «gruppo di operatori», nonché stabilire norme che tengano conto delle esigenze e delle capacità in termini di risorse dei piccoli agricoltori e operatori”*;
- la certificazione di gruppo in agricoltura biologica è definita come una modalità che permette a un gruppo organizzato di piccoli operatori biologici di attivare e mantenere un sistema per i controlli interni. Il gruppo è certificato collettivamente da un organismo di certificazione terzo. Ciò significa che, a differenza della certificazione individuale, questo approccio consente agli organismi di certificazione di delegare l'ispezione annuale dei singoli membri del gruppo ad una specifica persona o organismo all'interno degli operatori certificati. Nel corso dell'ispezione esterna, verrà valutato il funzionamento del sistema interno adottato e sarà eseguito un numero rappresentativo di verifiche a campione sui membri del gruppo;
- la certificazione di gruppo prevede un sistema di controllo interno elaborato e applicato dal Gestore del gruppo, Unione Montana, oltre ad un controllo esterno svolto da un Organismo di Certificazione;
- il gestore del gruppo eseguirà le attività di verifica documentale e di verifica ispettiva relativa a tutti i concessionari delle malghe aderenti al gruppo di certificazione;
- i concessionari delle malghe, membri del gruppo di certificazione, saranno notificati al sistema di certificazione biologica in forma di Gruppo di operatori e assoggettati all'Organismo di Certificazione ai fini della certificazione biologica;
- Valoritalia “ente di certificazione accreditato in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012” ha sperimentando l'applicazione della certificazione di gruppo con casi studio e/o progetti pilota volti alla stesura degli atti delegati ed esecutivi del Regolamento; il tutto è stato anche recepito nel lavoro “dedicato” di IFOAM (Federazione Internazionale dei movimenti per l'agricoltura biologica) dal titolo “La certificazione di gruppo in agricoltura biologica: le nuove regole europee a confronto”. A seguito della sperimentazione fatta con IFOAM, Valoritalia ha effettuato su richiesta dei comuni dell'Altopiano dei Sette Comuni, un progetto pilota per la sperimentazione della certificazione di gruppo biologica delle superfici a pascolo permanente delle malghe dell'Altopiano;

- l'Unione Montana collabora con comuni dell'Altopiano dei Sette Comuni e con il Consorzio degli Usi Civici di Rotzo, Pedescala e San Pietro per la consegna e riconsegna delle Malghe secondo i contratti di concessione nonché per il recupero ordinario e straordinario del patrimonio rurale ed ambientale;
- il progetto prevede che il gruppo di certificazione biologica sia composto dalle malghe dell'Altopiano dei sette Comuni e l'Unione Montana con funzione di gestore del gruppo;

Considerato che gli enti comunali contribuiranno a rimborsare all'Unione Montana le spese per l'attività di autocontrollo, per l'attività di verifica dell'Organismo di Certificazione e le spese per tutti gli adempimenti previsti, in misura proporzionale al numero di malghe aderenti di propria pertinenza, per un costo forfettario annuo di Euro 200,00 a malga;

Richiamato l'art. 15 della legge n. 241/199 che prevede che le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di accordo tra il Comune di Lusiana Conco e l'Unione Montana "Spettabile Reggenza dei Sette Comuni" per la certificazione biologica di gruppo dei pascoli delle malghe, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi uffici, ai sensi dell'art. 49 c. 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le ragioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente richiamate:

1. di approvare lo schema di Accordo tra il Comune di Lusiana Conco e l'Unione Montana "Spettabile Reggenza dei Sette Comuni" per la certificazione biologica di gruppo dei pascoli delle malghe, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che spesa che il Comune dovrà sostenere (€ 200,00 per ogni malga), quantificata complessivamente in € 2.800,00 trova adeguata copertura finanziaria alla competenza del cap. 1809 del bilancio di previsione 2023-2025;
3. di demandare al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio gli adempimenti necessari e conseguenti al presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio on-line ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
5. di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D. Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER LA CERTIFICAZIONE BIOLOGICA DI GRUPPO DEI PASCOLI DELLE MALGHE DELL'ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI (REG. EU 848/2018).
---------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco
Corradin Antonella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Comunale
Sartori Federica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ACCORDO CERTIFICAZIONE DI GRUPPO DEI PASCOLI DELLE MALGHE DELL'ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI

TRA

Il Comune di _____, con sede in _____,
Via/Piazza _____, Codice Fiscale _____,
_____ rappresentata nel presente atto dal Sindaco
_____, in esecuzione della Delibera di n. _____ del

E

L'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, con sede in Asiago, Piazza Stazione n. 1,
Codice Fiscale 84002730244, rappresentata nel presente atto dal Presidente _____ in
esecuzione della Delibera di n. _____ del _____

PREMESSO CHE

- Visto la L.R. 52/78 "Legge Forestale Regionale, ed in particolare l'art. 26 in merito alla gestione dei boschi e dei pascoli;
 - Visto la L. 97/94 "Nuove disposizioni per le zone montane";
 - Visto la L.R. 40/2012 "Norme in materia di unioni montane";
 - Vista la L.R. n. 2 del 24.01.2020 "Disposizioni in materia di enti locali" in cui l'Art. 14 modifica l'articolo 5 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane" specificando le seguenti funzioni delle unioni montane:
- a) L'unione montana svolge specifiche competenze di tutela e promozione della montagna. (territorio classificato montano);
- b) In particolare, per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani, le unioni montane esercitano i seguenti interventi:
- c) manutenzione delle aree prative;*
 - b) sfalcio dei prati incolti, prioritariamente di quelli prossimi alle aree urbane e turistiche;*
 - c) controllo della vegetazione infestante nei pascoli e nelle superfici abbandonate;*
 - d) manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni;*
 - e) recupero e manutenzione delle infrastrutture interaziendali, delle malghe, della sentieristica e della viabilità agro-silvo-pastorale, ivi compresa la sistemazione delle scarpate e ogni altro intervento atto ad assicurarne la transitabilità;*

- f) cure colturali ai soprassuoli boschivi o comunque arborati, ivi compresa la pulizia del sottobosco e gli interventi fitosanitari nelle formazioni di interesse turistico ricreativo;*
- g) manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua non demaniali mediante lavori di decespugliamento in alveo, sghiaimento e ricomposizione delle sponde;*
- h) costruzione, sistemazione e manutenzione della viabilità rurale di uso pubblico;*
- i) realizzazione di infrastrutture al servizio dei pascoli montani.*

- c) L'ambito delle malghe della montagna veneta è stato oggetto, nei recenti indirizzi dettati dalla pianificazione territoriale e paesaggistica, di particolare attenzione in quanto riconosciuto quale elemento caratterizzante la storia e la cultura delle popolazioni residenti, e la cui valorizzazione garantisce la conservazione delle valenze paesaggistiche e naturalistiche della montagna nonché occasioni di diversificazione del turismo montano;
- d) Il patrimonio malghivo Veneto comprende oltre n. 700 malghe distinte quasi equamente tra pubbliche e private. Nel solo contesto territoriale dell'Altopiano di Asiago Sette Comuni sono presenti circa un centinaio di malghe, attribuendo così al territorio un patrimonio economico, storico, ambientale, architettonico e turistico. In riferimento alle province, si evidenzia questa distribuzione:
 - il 37% delle malghe è localizzato nella provincia di Vicenza;
 - il 26% nella provincia di Belluno;
 - il 25% nella provincia di Verona;
 - il 12% è localizzato nella provincia di Treviso;
- e) Le malghe costituiscono sistemi multifunzionali, nei quali vanno sostenuti e valorizzati gli investimenti sul capitale fisico e naturale, salvaguardando la biodiversità, il paesaggio e le tradizioni di cultura locale. Al complesso "malga" intesa quale "unità fondiaria silvo-pastorale di superficie superiore ai dieci (10) ettari dotata di adeguate infrastrutture, costituita di pascolo, prato-pascolo e talvolta bosco, in cui sono ubicati ricoveri per il personale, per il bestiame, locali per la lavorazione del latte e per la conservazione del prodotto finito" (L.R. 31/10/1980, n. 88), è stato di recente riconosciuto il valore e l'importanza della multifunzionalità legata non solo al processo produttivo ma anche alla preservazione dell'ambiente e del paesaggio, al potenziamento del turismo rurale e della valorizzazione socio-culturale;
- f) Prati e pascoli offrono servizi ecosistemici; rispetto al bosco hanno una minore capacità di fornire fibre, di intrappolare l'anidride carbonica, di trattenere acqua, di regolare il clima e di proteggere i versanti dall'erosione, ma hanno il vantaggio di una maggiore ricchezza floristica quindi potenziamento della biodiversità ecosistemica, effetto migliorativo sulla fertilità del suolo, o a quello di produrre foraggio per il bestiame;

- g) La destinazione di prati e pascoli a biologico è di grande efficacia per la salvaguardia della fertilità e per la tutela della struttura dei suoli, quindi della biodiversità. Il biologico certificato è importante per prati e pascoli anche per l'adozione di una "gestione" regolamentata dei terreni e per il loro controllo;
- h) Tra gli obiettivi fondamentali della strategia Farm to Fork vi è quello di destinare il 25% dei terreni agricoli all'agricoltura biologica;
- i) Il Regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica, entrato in vigore il 1° gennaio 2022, prevede all'art. 36 l'istituto della certificazione di gruppo biologica;
- j) La certificazione di gruppo è un sistema di certificazione biologica che prevede la formazione di un gruppo di operatori agricoli che abbiano i requisiti forniti dal regolamento 848;
- k) Secondo il Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e dell'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio, considerazione 85: *"I piccoli agricoltori e gli operatori che producono alghe o animali di acquacoltura nell'Unione si trovano a far fronte individualmente a costi di ispezione e oneri amministrativi connessi alla certificazione biologica relativamente elevati. È opportuno autorizzare un sistema di certificazione di gruppo al fine di ridurre i costi di ispezione e di certificazione e i relativi oneri amministrativi, rafforzare le reti locali, contribuire allo sviluppo di migliori sbocchi di mercato e assicurare parità di condizioni con gli operatori dei paesi terzi. È dunque opportuno introdurre e definire il concetto di «gruppo di operatori», nonché stabilire norme che tengano conto delle esigenze e delle capacità in termini di risorse dei piccoli agricoltori e operatori"*;
- l) *La certificazione di gruppo in agricoltura biologica è definita come una modalità che permette a un gruppo organizzato di piccoli operatori biologici di attivare e mantenere un sistema per i controlli interni. Il gruppo è certificato collettivamente da un organismo di certificazione terzo. Ciò significa che, a differenza della certificazione individuale, questo approccio consente agli organismi di certificazione di delegare l'ispezione annuale dei singoli membri del gruppo ad una specifica persona o organismo all'interno degli operatori certificati. Nel corso dell'ispezione esterna, verrà valutato il funzionamento del sistema interno adottato e sarà eseguito un numero rappresentativo di verifiche a campione sui membri del gruppo;*
- m) La certificazione di gruppo prevede un sistema di controllo interno elaborato e applicato dal Gestore del gruppo, Unione Montana, oltre ad un controllo esterno svolto da un Organismo di Certificazione;
- n) Il gestore del gruppo eseguirà le attività di verifica documentale e di verifica ispettiva relativa a tutti i concessionari delle malghe aderenti al gruppo di certificazione;

- o) I concessionari delle malghe, membri del gruppo di certificazione, saranno notificati al sistema di certificazione biologica in forma di Gruppo di operatori e assoggettati all'Organismo di Certificazione ai fini della certificazione biologica;
- p) Valoritalia "ente di certificazione accreditato in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012" ha sperimentando l'applicazione della certificazione di gruppo con casi studio e/o progetti pilota volti alla stesura degli atti delegati ed esecutivi del Regolamento; il tutto è stato anche recepito nel lavoro "dedicato" di IFOAM (Federazione Internazionale dei movimenti per l'agricoltura biologica) dal titolo *"La certificazione di gruppo in agricoltura biologica: le nuove regole europee a confronto"*. A seguito della sperimentazione fatta con IFOAM, Valoritalia ha effettuato su richiesta dei comuni dell'Altopiano dei Sette Comuni, un progetto pilota per la sperimentazione della certificazione di gruppo biologica delle superfici a pascolo permanente delle malghe dell'Altopiano;
- q) L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- r) L'Unione Montana è costituita dai sette comuni Asiago, Eneo, Foza, Gallio, Lusiana Conco, Roana e Rotzo, in considerazione che la gestione del patrimonio silvo pastorale del demanio civico del censuario del comune di Rotzo viene gestito dal Consorzio degli Usi Civici di Rotzo, Pedescala e San Pietro;
- s) L'Unione Montana collabora con comuni dell'Altopiano dei Sette Comuni e con il Consorzio degli Usi Civici di Rotzo, Pedescala e San Pietro per la consegna e riconsegna delle Malghe secondo i contratti di concessione nonché per il recupero ordinario e straordinario del patrimonio rurale ed ambientale;
- t) Il progetto prevede che il gruppo di certificazione biologica sia composto dalle malghe dell'Altopiano dei sette Comuni e l'Unione Montana con funzione di gestore del gruppo;
- u) Gli amministratori delle "malghe" di proprietà degli aventi diritto di uso civico costituenti il gruppo sono gli enti comunali di Asiago, Eneo, Foza, Gallio, Lusiana Conco, Roana e il Consorzio degli Usi Civici di Rotzo, Pedescala e San Pietro;
- v) Gli enti comunali ed il Consorzio contribuiranno a rimborsare all'Unione Montana le spese per l'attività di autocontrollo, per l'attività di verifica dell'Organismo di Certificazione e le spese per tutti gli adempimenti previsti, in misura proporzionale al numero di malghe aderenti di propria pertinenza, per un costo forfettario annuo di 200 € a malga;
- w) col presente accordo le Parti intendono disciplinare il loro rapporto di collaborazione.

Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. OGGETTO

Con il presente atto l'Unione Montana in accordo con il Comune, si impegna a porre in essere, nell'ambito del progetto di certificazione di gruppo dei pascoli delle malghe di proprietà comunale, l'elaborazione e l'applicazione del sistema di controlli interno e la gestione dei membri del gruppo in conformità a quanto previsto dal reg. UE 2018/848 e relativi atti delegati.

3. PERIODO DI VALIDITA' ED EFFICACIA

- a) Il presente Accordo ha validità 5 anni, dal momento in cui le Parti appongono firma digitale, con possibilità di rinnovo a seguito di accordo scritto tra le parti per ugual periodo;
- b) Le Parti potranno concordare modifiche ed integrazioni al presente Accordo;
- c) E' facoltà delle parti di recedere unilateralmente dall'Accordo mediante comunicazione scritta.

4. CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

- a) Per le attività di cui al punto 2 il Comune si impegna a versare la somma in misura proporzionale al numero di malghe aderenti di propria pertinenza per un costo forfettario annuo di 200 € a malga;
- b) Le spese relative alla gestione del servizio vengono liquidate dai comuni all'Unione Montana tramite bonifico bancario entro la fine del mese di settembre di ogni anno;

5. RISERVATEZZA

Ogni informazione acquisita dalla cooperazione come pure acquisita o scambiata fra le Parti in dipendenza del presente accordo deve intendersi riservata ed utilizzabile soltanto ai fini del raggiungimento dello scopo qui perseguito. Ogni ulteriore utilizzo costituirà giusta causa di recesso per la parte interessata, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno subito.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- a) Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, sono trattati esclusivamente per le finalità della medesima;

- b) Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate;
- c) Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dagli articoli 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e di rispettare le norme previste dal Regolamento Europeo 676/2016.

7. REGISTRAZIONE

- a) La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- b) La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla;
- c) Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge.

8. FORO ESCLUSIVO

Ogni vertenza che potesse eventualmente insorgere fra le Parti in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente atto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Vicenza.

Data

_____ 2023

Unione Montana
IL PRESIDENTE

(Firmato digitalmente)

Comune
IL SINDACO

(Firmato digitalmente)